

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2018, n. 40-8193

**L. 157/1992. L.r. 9/2000. L.r. 5/2018. Disposizioni in materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole, indicazioni operative alle Province e Città' Metropolitana sul controllo del cinghiale in capo a proprietari o conduttori dei fondi e disposizioni sul prelievo venatorio sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve.**

*Per mero errore materiale la Deliberazione della Giunta regionale n. 40-8193 del 20 Dicembre 2018 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 52 – 3° supplemento – in data 28 dicembre 2018 senza l'allegato.*

*Si ripubblica qui di seguito la summenzionata Deliberazione in modo corretto.*

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

l'articolo 26 della L. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, dispone che le Regioni provvedano all'istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni da fauna selvatica alle colture agricole;

l'articolo 30, comma 2 della legge regionale 19 giugno 2018 n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria” prevede che tra le materie inerenti la gestione faunistico-venatoria, alle cui spese derivanti dall'attuazione della legge medesima si fa fronte con risorse già allocate nella missione 16, programma 16.02, titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, siano compresi tra l'altro la prevenzione ed il risarcimento da parte delle province e della Città metropolitana di Torino dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.

Ritenuto di prevedere che nel riconoscimento delle spese per la prevenzione dei danni saranno da contemplare, oltre a quelle sostenute dalle imprese agricole, anche quelle assunte dalle province e dalla Città metropolitana di Torino per la medesima finalità, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato, secondo criteri e modalità da definirsi.

Richiamato che:

l'articolo 19, comma 2 della la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” prevede che “le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica”;

la legge regionale del 27 gennaio 2000, n. 9 prevede in situazioni di particolare gravità, l'adozione di piani e programmi per il contenimento della specie da effettuarsi attraverso un processo coordinato tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti (Enti di gestione delle aree protette, Province, Comuni);

la legge regionale 23/2015 emanata a seguito della riforma nazionale delle Province (L. 56/2014) mantiene la delega per quanto attiene la gestione faunistica in capo agli Enti di area vasta e pertanto per il nostro territorio le Province e la Città Metropolitana;

l'articolo 20 comma 1 della la legge regionale del 19 giugno 2018, n. 5, definisce che “Per il controllo delle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992, la

*Giunta regionale predisporre, sentito l'ISPRA, linee guida finalizzate al controllo delle specie selvatiche, anche nelle zone vietate alla caccia, prevedendo protocolli operativi ed indirizzi attuativi finalizzati a ridurre la tempistica degli interventi di controllo e contenimento ed a limitare i danni alle produzioni agricole. Tale controllo selettivo viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992”;*

il suddetto articolo 20 al comma 4 specifica che “Le finalità delle azioni di controllo si caratterizzano per i seguenti obiettivi:

- conservazione degli ambienti naturali, del suolo e delle coltivazioni, con particolare riferimento agli habitat ed alle aree oggetto di tutela ai sensi delle vigenti norme nazionali e comunitarie;
- prevenzione delle situazioni di conflitto con le attività umane;
- salvaguardia della piccola fauna.

Preso atto del “Programma per il contenimento del cinghiale sul territorio della Città Metropolitana di Torino 2018” approvato con Decreto del 22/12/2017 n. 33571 del Consigliere delegato in attuazione della l.r. 9/2000 e s.m.i., dal quale risulta non solo una forte crescita dei danni da incidentalità stradale causata da ungulati ed un forte aumento dei danni alle colture ma pone anche l'attenzione spesso richiamata dagli amministratori comunali, ossia l'allarme sociale, il timore provocato dal cinghiale che si spinge in adiacenza delle abitazioni, quando non all'interno di parchi e giardini, provocando evidenti problemi di sicurezza.

Dato atto che, anche alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto della problematica sotto diversi aspetti, che vanno dai rischi alla circolazione stradale ai danni arrecati alle coltivazioni, dai pericoli nelle interazioni con le attività umane, agli squilibri dell'ecosistema di un intero territorio, è necessario avviare un ulteriore studio che possa agire sul controllo demografico delle popolazioni dei cinghiali.

Preso atto, altresì che:

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta svolge un ruolo, tra gli altri, di salvaguardia della salute e del benessere degli animali e collabora con le autorità regionali, nazionali ed europee nell'attuazione delle strategie di prevenzione;

dal comunicato stampa dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta del 10/03/2017 n. 05/2017 a seguito di un convegno nazionale “Cinghiali: salute della fauna e sicurezza del consumatore” è emerso uno studio già avviato sull'incidenza dei cinghiali sul territorio;

a seguito di incontri che si sono tenuti con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta durante i quali, l'Istituto medesimo ha presentato una bozza di piano per il controllo demografico delle popolazioni di cinghiali sul territorio piemontese, attraverso la somministrazione di un vaccino immuno-contraccettivo.

Ritenuto pertanto opportuno avviare ulteriori iniziative di confronto e approfondimento con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, finalizzate a definire un possibile progetto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/90 e s.m.i. per lo sviluppo condiviso di misure di prevenzione e controllo demografico delle popolazioni della fauna selvatica.

Richiamato, inoltre che:

gli articoli 20 e 22 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 rubricati rispettivamente *Controllo della fauna selvatica e Misure straordinarie di controllo della fauna selvatica* sono stati emendati dalla Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2018”, con la modifica dell’articolo 20 per ricondurlo secondo la previsione dell’articolo 19 della Legge 157/1992 e inserendo l’abrogazione dell’articolo 22, atteso che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 18.07.2018 ha sollevato in merito ai sopraccitati articoli delle riserve;

per meglio comprendere la rilevanza delle modifiche introdotte, è opportuno ricordare il quadro normativo vigente nella nostra regione in materia di controllo della fauna selvatica;

la Regione Piemonte con leggi n 17/99 n. 9/2000, e n 5 del 2012 (legge questa abrogata dalla legge regionale 5/2018), e con specifiche disposizioni di giunta ( DGR n. 39-6441 del 30.09.2013 e ss.mm.ii.) ha disciplinato l’esercizio delle attività di controllo delegandole alle amministrazioni provinciali e, con legge regionale n. 19/2009 e relativo regolamento n 2R del 2014, agli Enti di gestione delle aree protette. Sono pertanto le Amministrazioni Provinciali cui, a seguito del riordino di cui alla legge regionale n. 23/2015 sono state riconfermate le deleghe in materia di caccia, ad approvare con propri atti amministrativi i piani di controllo delle varie specie, sempre previo parere favorevole dell’ISPRA. Analoga procedura viene seguita dagli Enti Parco per quanto riguarda i territori di loro competenza. Con legge regionale n 9/2000, la Regione, vista la gravità della situazione in relazione ai danni provocati dai cinghiali, ha inoltre previsto, solo limitatamente a tale specie, una diversa articolazione delle modalità e dei soggetti deputati ad effettuare tali attività di controllo. Come risulta dal quadro normativo sopra riportato, solo relativamente ai piani di controllo del cinghiale, dato l’elevato numero dei danni all’agricoltura e i numerosi incidenti stradali provocati dagli attraversamenti della fauna selvatica, si è provveduto ad integrare l’elenco dei soggetti autorizzati aggiungendo anche le guardie volontarie ed i cacciatori nominativamente autorizzati. Tale legge, anche a seguito del percorso normativo intervenuto con l’approvazione della nuova legge regionale n. 5 del 19.06.2018 “*Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria*” e a seguito del parere reso dal Consiglio regionale in data 15 novembre 2018 prot. n. 628 è stata sottratta dall’effetto abrogativo della legge regionale 5/2018.

Preso atto che:

negli ultimi decenni il territorio regionale piemontese, nonostante il notevole sforzo messo in atto a livello provinciale sull’attuazione dei piani di contenimento, ha assistito ad una consistente e costante espansione di specie di fauna selvatica, in particolare ungulati e che tale fenomeno ha nel tempo creato situazioni di criticità che spesso vedono contrapporsi all’espansione in questione categorie di cittadini che lamentano i danni che ne conseguono e la mancanza di sicurezza per la presenza di fauna selvatica nelle vicinanze dei centri abitati;

alcune amministrazioni comunali, le organizzazioni agricole, al fine di scongiurare pericoli concreti e gravi all’incolumità e alla salute pubblica, di limitare una delle cause di incidenti stradali, di rimuovere la fonte di gravissimi danni alle coltivazioni agricole ed all’economia locale, hanno richiesto alla Regione Piemonte istruzioni operative e/o linee guida di riferimento, anche al fine di uniformare su tutto il territorio regionale i relativi comportamenti;

ritenuto necessario, anche alla luce degli sviluppi normativi relativi all’attività di controllo sopra descritti, fornire precisazioni ed indicazioni operative sugli aspetti più significativi delle questioni sollevate, con particolare riferimento all’attività di controllo in capo ai proprietari o conduttori di

fondi, così come riportati nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che tengono conto delle osservazioni presentate dalle amministrazioni provinciali, come da documentazione agli atti del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura.

Ritenuto di demandare al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura:

- l'invio della presente deliberazione all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) allo scopo di assumere eventuali osservazioni o richieste di integrazioni che lo stesso Istituto dovesse evidenziare;
- l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento.

Richiamato, infine, che l'articolo 23 lett. e) della l.r. 5/2018 prevede, tra l'altro, "il divieto della caccia sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, cinghiali e alla volpe nella zona faunistica delle Alpi, per la caccia agli ungulati nella restante parte del territorio regionale e per l'attività di controllo ai sensi degli articoli 20 e 22, secondo le disposizioni emanate dalla Giunta regionale";

dato atto dell'impatto negativo che la specie cinghiale, qualora non contenuta demograficamente, avrebbe sulle produzioni agricole e sulle attività antropiche.

Ritenuto, alla luce della norma citata, di specificare che il prelievo venatorio nella restante parte del territorio regionale (ATC) è consentito per gli ungulati, intendendosi per questi ultimi anche la specie cinghiale;

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000".

Per quanto sopra premesso e considerato;

per le motivazioni espresse in premessa, la Giunta Regionale, unanime,  
*delibera*

- di stabilire che, per le finalità di cui all'articolo 30, comma 2 della legge regionale 19 giugno 2018 n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria", nel riconoscimento delle spese per la prevenzione dei danni saranno da contemplare, oltre a quelle sostenute dalle imprese agricole, anche quelle assunte dalle province e dalla Città metropolitana di Torino per la medesima finalità, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato, secondo criteri e modalità da definirsi;

- di avviare, nell'ambito della legge regionale 9/2000 ed ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 5/2018, ulteriori iniziative di confronto e approfondimento con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, finalizzate a definire un possibile progetto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, per lo sviluppo condiviso di misure di prevenzione e controllo demografico delle popolazioni della fauna selvatica;
- di approvare, ai sensi della legge regionale 5/2018 e legge regionale 9/2000, le indicazioni operative, quale strumento di supporto per le Province e la Città Metropolitana di Torino, anche nella stesura o nell'aggiornamento dei Piani di loro competenza nell'attività di controllo della specie cinghiale, con particolare riferimento all'attività di controllo in capo ai proprietari o conduttori di fondi, di cui all'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura:
  - l'invio della presente deliberazione all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) allo scopo di assumere eventuali osservazioni o richieste di integrazioni che lo stesso Istituto dovesse evidenziare;
  - l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento;
- di stabilire che il prelievo venatorio, di cui all'articolo 23 lett. e) della l.r. 5/2018, sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, nella restante parte del territorio regionale (ATC), è consentito per gli ungulati, intendendosi per questi ultimi anche la specie cinghiale;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n.22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

# **INDICAZIONI OPERATIVE PER L'APPROVAZIONE E GESTIONE DEI PIANI DI CONTROLLO DELLE SPECIE FAUNISTICHE PROBLEMATICHE IN REGIONE PIEMONTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL CINGHIALE ESERCITABILE DAI PROPRIETARI O CONDUTTORI DI FONDI SUI QUALI SI ATTUANO I PIANI MEDESIMI.**

## **PREMESSA**

Il presente documento detta indicazioni operative inerenti l'approvazione ed esecuzione dei piani di contenimento numerico del cinghiale, nel caso non sussistano metodi ecologici efficaci o perseguibili per tenere sotto controllo i loro popolamenti.

Le indicazioni operative in esso contenute intendono definire con chiarezza i ruoli dei diversi soggetti coinvolti ed uniformare le azioni di controllo messe in atto su tutto il territorio piemontese.

Il presente documento risponde inoltre alle esigenze espresse dal territorio ed i suoi contenuti sono stati condivisi con i Settori competenti delle Amministrazioni provinciali e della Città Metropolitana.

## **AUTORIZZAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Le autorizzazioni concernenti il controllo del cinghiale sono adottate dalle Province e Città Metropolitana, sentiti gli organismi di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini interessati, ovvero i concessionari delle Aziende faunistico-venatorie e Aziende agriturismo-venatorie territorialmente coinvolti e le Organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 19/6/2018 n. 5 e della L.R. 9/2000.

Le finalità delle azioni di controllo, ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 5/2018, si caratterizzano per i seguenti obiettivi:

- a) conservazione degli ambienti naturali, del suolo e delle coltivazioni, con particolare riferimento agli habitat ed aree oggetto di tutela ai sensi delle vigenti norme nazionali e comunitarie;
- b) prevenzione delle situazioni di conflitto con le attività umane;
- c) salvaguardia della piccola fauna.

Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Città metropolitana di Torino si avvalgono dei soggetti individuati dalle disposizioni normative statali vigenti.

Per le azioni di controllo all'interno della AFV e delle AATV, le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano i soggetti individuati dalle disposizioni vigenti.

Le province e la Città metropolitana informano il Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca competente in materia, sui provvedimenti inerenti ai piani di controllo e, al termine dei suddetti interventi, trasmettono con cadenza almeno trimestrale alla Giunta regionale una relazione concernente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati.

Gli interventi non sono soggetti ai divieti e alle limitazioni previste per l'esercizio dell'attività venatoria, in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 19 della l. 157/1992.

Gli A.T.C., i C.A., le A.F.V. e le A.A.T.V. , le Organizzazioni professionali agricole regionali, i Sindaci e altre Autorità locali della Pubblica Amministrazione, possono presentare autonome proposte alla Provincia competente e alla Città metropolitana per l'adozione di piani di contenimento sul cinghiale, corredate dai dati di base che giustificano le proposte stesse.

L'organizzazione e la gestione degli interventi è demandata:

- alle Guardie venatorie delle Province e della Città Metropolitana;
- agli A.T.C. e C.A., prioritariamente per le zone adibite all'esercizio dell'attività venatoria;
- alle A.F.V. e A.A.T.V., per i territori di loro competenza.

I soggetti deputati all'attuazione degli interventi ai sensi della legge 157/1992 e della L.R. 9/2000 sono:

- guardie venatorie dipendenti dalle Amministrazioni provinciali e dalla Città Metropolitana;
- proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio;
- Guardie forestali;
- Guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;
- Guardie venatorie volontarie;
- Cacciatori nominativamente autorizzati.

## **CONTROLLO DEL CINGHIALE AD OPERA DEI PROPRIETARI O CONDUTTORI DEI FONDI**

L'attività di controllo può essere effettuata dai proprietari o conduttori dei fondi, al fine di contenere i danni agricoli, attraverso cattura o abbattimento sui fondi, in ogni fase del ciclo produttivo secondo le seguenti modalità:

### **1. Cattura e abbattimento**

Per l'attività di cattura possono essere impiegati i seguenti impianti e le seguenti tecniche che vengono sinteticamente descritti:

## **TECNICHE E MEZZI PER IL CONTROLLO DEL CINGHIALE**

Tecniche e mezzi ammessi:

- cattura con sistemi di trappolaggio mediante utilizzo di gabbie o recinti con scatto meccanico, automatico o semi-automatico, determinato dalla preda o indotto, e successivo abbattimento dell'animale;
- abbattimento da appostamento a terra (compreso da automezzo attrezzato) o sopraelevato (altana) con l'uso di carabina dotata di ottica di puntamento e l'eventuale ausilio di fonti luminose o visori notturni;
- abbattimento alla cerca da automezzo anche con l'utilizzo di fonti luminose o visori notturni e tiro con carabina dotata di ottica di puntamento;
- abbattimento da effettuarsi tramite il metodo della girata da parte di un numero limitato di operatori, ovvero con il metodo della battuta da squadre di operatori con l'uso di armi ad anima liscia o carabina con o senza ottica di mira, e l'ausilio di cane/i limiere, ovvero di un numero non superiore a 5 cani adeguato allo scaccio della preda.

### **2. Attività di cattura. Requisiti degli operatori**

L'attività di cattura viene realizzata dal seguente personale che deve essere in possesso dei relativi requisiti:

- a) proprietario o conduttore di fondo coltivato, non munito di licenza di caccia, ove sono posizionati gli impianti di cattura ed in possesso di attestato di partecipazione al corso organizzato dall'A.T.C./C.A. o dalle Organizzazioni professionali agricole circa l'uso degli impianti di cattura. Tale figura è addetta alla gestione dell'impianto di cattura;
- b) proprietario o conduttore di fondo coltivato, munito di licenza di caccia, ove sono posizionati gli impianti di cattura ed in possesso di attestato di partecipazione al corso organizzato dall'A.T.C./C.A. o dalle Organizzazioni professionali agricole circa l'uso degli impianti di cattura. Tale figura è addetta alla gestione dell'impianto di cattura.

### **2.1 Procedura tecnica di intervento**

Gli agricoltori che intendono impiegare gli impianti di cattura presentano domanda all'amministrazione provinciale territorialmente competente o alla Città Metropolitana. Le modalità operative sono le seguenti:

- i proprietari o conduttori dei fondi con i requisiti di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 2), addetti alla gestione dell'impianto di cattura provvedono a comunicare immediatamente l'avvenuta cattura all'Amministrazione provinciale o alla Città Metropolitana che provvederà attraverso la figura di un selecontrollore (Tutor) , munito di licenza di caccia e in possesso di attestato di partecipazione al corso organizzato dall'A.T.C./C.A. o dalle Organizzazioni professionali agricole ed iscritto nei relativi elenchi, all'abbattimento nel più breve tempo possibile;
- i proprietari o conduttori dei fondi con i requisiti di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 2), addetti alla gestione dell'impianto di cattura provvedono a comunicare immediatamente l'avvenuta cattura all'Amministrazione provinciale o alla Città Metropolitana e successivamente procedono all'abbattimento nel più breve tempo possibile.

In entrambi i casi si dovrà procedere alla compilazione della scheda di abbattimento.

Gli impianti di cattura potranno essere forniti dall'Amministrazione provinciale o dalla Città Metropolitana che potrà avvalersi di soggetti terzi. I proprietari o conduttori di fondi possono provvedere anche a proprie spese ai sensi del comma precedente.

### **3. Operazioni di contenimento mediante abbattimento – controllo selettivo**

L'attività di controllo selettivo viene realizzata dal seguente personale che deve essere in possesso dei relativi requisiti:

a) proprietari o conduttori dei fondi:

1. titolarità del fondo ove si realizza l'intervento di controllo;

b) proprietari o conduttori dei fondi:

1. in possesso di licenza per esercizio venatorio in corso di validità;

2. titolarità del fondo ove si realizza l'intervento di controllo;

3. in possesso di attestato di partecipazione al corso organizzato dall'A.T.C./C.A. o dalle Organizzazioni professionali agricole circa i piani di controllo;

### **3.1 Procedura tecnica di intervento**

Gli interventi di controllo tramite abbattimento vengono realizzati dagli agricoltori quando ricorrono le seguenti condizioni attraverso le rispettive procedure:

- gli agricoltori di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 3), possono ricorrere ad un selecontrollore (Tutor) munito di licenza di caccia e in possesso di attestato di partecipazione al corso organizzato dall'A.T.C./C.A. o dalle Organizzazioni professionali agricole ed iscritto nei relativi elenchi;
- gli agricoltori di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 3), sono autorizzati, previa comunicazione all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente o alla Città Metropolitana, ad esercitare il controllo mediante abbattimento.



Le attività di controllo effettuate dall'agricoltore debbono accertare la presenza di fauna selvatica, documentata da prove riconducibili al fondo di che trattasi, a testimonianza di quanto accaduto ed inviate all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente o alla Città Metropolitana, secondo le modalità concordate con le Organizzazioni professionali agricole.

#### **4. Seminari formativi sull'impiego degli impianti di cattura e sui controlli selettivi**

La Provincia e la Città Metropolitana organizza/coordina con gli A.T.C./C.A. e le Organizzazioni professionali agricole ai proprietari o conduttori dei fondi, corsi di formazione sull'impiego degli impianti di cattura e sul controllo selettivo che preveda la presenza di un docente con almeno 3 anni di esperienza professionale sulle tecniche di prevenzione dei danni alle produzioni agro-forestali, sugli impianti di cattura, la normativa relativa al controllo della fauna selvatica, i mezzi di abbattimento e il monitoraggio dell'attività di controllo. Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione.

#### **5. Piani di prevenzione dei danni e di gestione e controllo della specie cinghiale delle Province e della Città Metropolitana**

Allo scopo di rendere uniforme le modalità di gestione e controllo, si definiscono le seguenti procedure per la predisposizione dei piani di prevenzione dei danni e di gestione e controllo della specie cinghiale, predisposti dalle Province e dalla Città Metropolitana:

- a) interventi di urgenza volti a garantire una tempestiva azione in caso di segnalazione di danneggiamenti in atto;
- b) interventi programmati tesi al controllo della specie nel territorio.

Nel caso in cui gli interventi di urgenza non siano attivati entro 48 ore dalla segnalazione o non comportino la eliminazione del danneggiamento alle colture, i proprietari o conduttori dei fondi interessati, previa comunicazione nei tempi e nei modi stabiliti dal servizio competente della Provincia e dalla Città Metropolitana, d'intesa con le Organizzazioni professionali agricole, possono svolgere direttamente, nelle 72 ore successive alla comunicazione, operazioni di contenimento mediante abbattimento, il cui risultato deve essere inderogabilmente trasmesso alla Provincia e alla Città Metropolitana entro le 48 ore successive.

Per interventi programmati la Provincia e la Città Metropolitana potranno concedere ai proprietari o conduttori di fondi autorizzazioni annuali.